



DISEGNO DI LEGGE

d’iniziativa dei senatori GALLIANI, SILVESTRO, GASPARRI, ROSSO,
TERNULLO, OCCHIUTO, ZANETTIN e CRAXI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 27 FEBBRAIO 2024

Introduzione dell’articolo 4-*bis* della legge 23 giugno 1927, n. 1188, in materia di divieto di intitolare strade, piazze e altri luoghi o edifici pubblici a capi ed esponenti di regimi che abbiano commesso crimini crudeli e contro l’umanità

ONOREVOLI SENATORI. - Josip Broz Tito dal 4 luglio 1941 al 1945 ricoprì l'incarico di comandante in capo dell'armata popolare di liberazione della Jugoslavia, che era stata sconfitta durante la campagna militare dell'aprile 1941.

Il 1° maggio 1945 Tito entrò a Trieste, anticipando gli anglo-americani, e nei giorni seguenti, in un clima di violenza politico-ideologica, emanò l'ordine di eliminare tutti i « fascisti », intendendo con tale termine non solo gli elementi appartenenti direttamente al fascismo ma anche tutti coloro che si opponevano all'annessione della Venezia Giulia al nascente regime comunista di Tito.

Si stima che le vittime siano state circa 10.000, considerando non solo chi fu scaraventato nelle « foibe », cavità carsiche del terreno, tipiche della regione della Venezia Giulia, ma anche coloro che morirono nei campi di concentramento jugoslavi, annegati, fucilati, eliminati dopo crudeli torture o trucidati dai partigiani comunisti jugoslavi nelle giornate successive all'armistizio dell'8 settembre.

Il 3 ottobre 2011 la Corte costituzionale della Slovenia dichiarò incostituzionale l'intitolazione di una strada di Lubiana a Tito, avvenuta nel 2009, riconoscendo che ciò avrebbe comportato la glorificazione del regime totalitario di Tito e una giustificazione delle gravi violazioni dei diritti dell'uomo avvenute durante il suo regime. In tempi più recenti l'amministrazione comunale di Zagabria ha tolto dalla toponomastica cittadina l'intitolazione a Tito di una delle principali piazze della capitale croata.

Nonostante questo, ancora oggi in Italia si possono trovare vie dedicate al maresciallo Josip Broz Tito.

Secondo uno studio dell'associazione nazionale Venezia Giulia e Dalmazia sono dodici i

comuni italiani che presentano nella loro toponomastica il nome del maresciallo Tito, ignorando completamente la ferita della tragedia provocata dal suo regime contro gli italiani di Istria, Fiume e Dalmazia.

Ma non solo Tito; in Italia anche il feroce dittatore sovietico Iosif Stalin, autore, secondo dati interni del regime sovietico, di ben 786.098 condanne a morte politiche tra il 1930 e il 1953, o il timoniere della rivoluzione culturale cinese Mao Tse Tung, godono delle loro strade.

La toponomastica rientra nell'ambito di competenza del comune e lo Stato esercita esclusivamente poteri di autorizzazione limitati al riscontro dell'assenza di motivi ostativi all'intitolazione della strada o della piazza che il comune intende operare. Secondo quanto dispone l'articolo 10 della legge 24 dicembre 1954, n. 1228, recante ordinamento delle anagrafi della popolazione residente, le competenze in materia di denominazione di strade, piazze pubbliche, monumenti o sacrari sono prettamente comunali.

In pratica, l'amministrazione comunale è tenuta a presentare una richiesta al prefetto, allegando la delibera della giunta concernente l'oggetto della richiesta stessa e la planimetria dell'area che si intende dedicare.

Il presente disegno di legge intende intervenire sulla legge 23 giugno 1927, n. 1188, introducendo il divieto di intitolare strade, piazze e altri luoghi o edifici pubblici ai capi dei regimi che abbiano commesso crimini crudeli e contro l'umanità, in particolare per la suddetta insistenza sul territorio del nostro Paese di intitolazioni al maresciallo Josip Broz Tito, che, come dimostrato, si è macchiato di gravi crimini contro la popolazione italiana.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Dopo l'articolo 4 della legge 23 giugno 1927, n. 1188, è inserito il seguente:

« Art. 4-*bis*. È vietata l'intitolazione di strade, piazze e altri luoghi o edifici pubblici, la cui denominazione è di competenza della pubblica amministrazione, a capi ed esponenti di regimi che abbiano commesso crimini crudeli e contro l'umanità ».

2. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore dell'articolo 4-*bis* della legge 23 giugno 1927, n. 1188, come introdotto dal comma 1 del presente articolo, le amministrazioni comunali sul cui territorio insistono strade, piazze e altri luoghi o edifici pubblici intitolati ai soggetti di cui al medesimo articolo 4-*bis* provvedono al cambiamento della loro denominazione.

€ 1,00